

dott.ssa VALERIA BORTOLOTTI  
Commercialista – revisore dei conti

Bologna, 23 settembre 2008

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del D.L. 112/25.6.2008 convertito dalla L. n. 133/6.8.2008 riguardante: **PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE. *Trattamento ai fini dell'IVA e delle imposte sul reddito***

\* \* \* \*

## Premessa

Le seguenti considerazioni vogliono essere un contributo agli approfondimenti in corso sull'argomento a cura delle associazioni che rappresentano imprese di servizio e agenzie di viaggio operanti in particolare nel settore congressuale e rappresentano il personale parere interpretativo alla luce della più generale applicazione delle norme vigenti.

## Detraibilità IVA

Vista la circolare della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 settembre scorso, che qui integralmente richiamo, credo che nulla debba essere aggiunto circa l'applicazione della norma rispetto all'**Imposta del Valore Aggiunto** per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande (più brevemente "di ristorazione") che **risulta interamente detraibile oggettivamente e cioè indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa e/o dal professionista. L'unico criterio da tenere a riferimento è quello dell'inerenza delle spese all'attività realizzata.** Peraltro le aziende del settore congressuale (di servizio o agenzie di viaggio) già applicavano tale criterio almeno dal 2007 per caratteristica "soggettiva" in quanto le prestazioni alberghiere e di ristorazione formavano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

## Deducibilità ai fini delle Imposte sul reddito

Il D.L. 122/08, convertito come detto, innova invece in modo sostanziale la deducibilità delle prestazioni alberghiere e di ristorazione limitandola al 75% della spesa complessivamente sostenuta ancorché inerente l'attività e estende tale limite di deducibilità alla generalità delle imprese e dei liberi professionisti.

La circolare esplicativa dettaglia la norma senza aggiungere altri elementi interpretativi.

Ne deriva la considerazione che la nuova normativa è fortemente penalizzante per le aziende del settore congressuale e dei viaggi che vedono limitata la possibilità di dedurre dai

dott.ssa VALERIA BORTOLOTTI  
Commercialista – revisore dei conti

ricavi una parte significativa (-25%) di costi che hanno la caratteristica di **costi “diretti” e “strettamente inerenti”** l'attività esercitata e non quella di “costi accessori” o “indiretti” come i costi di prestazioni alberghiere e di ristorazione sono in genere per le altre imprese. Si vanifica in questo modo l'effetto riequilibratore che la riconosciuta deducibilità dell'IVA aveva garantito rispetto alle imprese europee del settore.

A parere di chi scrive dovrebbe essere riconosciuto alle imprese che abbiano ad **oggetto specifico la fornitura di servizi di accoglienza e di organizzazione di eventi** la possibilità di dedurre al 100% quei costi che rappresentano appunto costi diretti di produzione, così come ai trasportatori o ai rappresentanti viene riconosciuta una maggiore deducibilità dei costi dei carburanti e degli ammortamenti dei mezzi di trasporto (autoveicoli), contrariamente a quello che in generale viene stabilito per le imprese e i liberi professionisti che vedono tale deducibilità variamente limitata.

Ne deriva quindi l'esigenza di un chiarimento interpretativo, fino ad auspicare un ulteriore emendamento legislativo che possa rimuovere il limite sopra denunciato.

Nel comportamento corrente, in attesa dell'auspicato chiarimento, l'impresa potrebbe procedere alla deducibilità totale dei costi strettamente inerenti l'attività specifica sostenendo tale comportamento con l'analogia che prima richiamavo, ma senz'altro con qualche margine di rischio.

Valeria Bortolotti